

COMUNICAZIONE DI SAN SEVERO
Città di San Severo
 PROVINCIA di FOGGIA

Verbale di deliberazione della Giunta municipale

Nr. delib.: 0000184

Prot. num.: _____

Comunicata ai capigruppo il 110699 - nr. prot. 00000078

O g g e t t o

GESTIONE AREE PIP. UTILIZZAZIONE AREE DI DISTACCO CON MANUFATTI ASSIMILABILI A QUELLI DI CUI ALLA CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. DEL 16.11.1977 - N.1918.

L'anno millenovecentonovantanove il giorno undici del mese di Giugno in San Severo e nel Palazzo Comunale, e' stata regolarmente convocata la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

01. GIULIANO	GIULIANI	SINDACO
02. FRANCO WALTER	D'ANTUONO	VICE SINDACO
03. ANTONIO POMPEO	CENSANO	ASSESSORE
04. RAFFAELE ANTONIO	BENTIVOGLIO	ASSESSORE
05. FERNANDO	CAPOSIENA	ASSESSORE
06. ENRICO	DI RIENZO	ASSESSORE
07. LEONARDO	RENZULLI	ASSESSORE

Dopo l'appello risultano assenti i signori:

RAFFAELE ANTONIO	BENTIVOGLIO
LEONARDO	RENZULLI

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIORGIO BALICE . Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente GIULIANO GIULIANI sottopone ai provvedimenti della Giunta l'argomento all'oggetto.

—SEGUE nella pagina successiva—

Città di San Severo

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

che a vario titolo alcuni operatori insediati nel PIP hanno presentato istanze tendenti alla realizzazione di volumi tecnici ai sensi della C.M. LL.PP. n. 1918 del 16.11.1977;

che l'Ufficio ha evidenziato che le norme tecniche di attuazione del PIP, tav. 9 art 6, prevedono la realizzazione nei distacchi di "quant'altro necessario con la funzionalità dell'opificio" e che in tale accezione ben possono rientrare tutte quelle categorie di installazioni e manufatti previsti dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 16.11.1977 che al punto 4) individuano nelle opere a carattere precario o facilmente amovibili, quali baracche ad elementi componibili, atte ad assicurare la funzionalità dell'impianto ed il suo adeguamento tecnologico, interventi non soggetti al rilascio di concessioni edilizia ma ad autorizzazione;

che la CEC nella seduta del 14 maggio 1997 ha espresso il seguente parere: "la CEC letta l'istruttoria d'Ufficio condividendone i contenuti circa l'applicabilità della legge 662/96 in relazione alla realizzazione delle opere di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. n. 1918 del 16.11.1977, rimette il tutto al Consiglio Comunale per gli ulteriori adempimenti cos come richiesto dall'Ufficio";

che il Consiglio Comunale rinviava la trattazione dell'accapo "de quo" nella seduta del 28 aprile 1999;

che l'adozione del presente provvedimento riguardando la gestione delle aree PIP, rientra tra le competenze della Giunta Municipale;

Rilevato

che il PIP vigente consente nei distacchi la presenza di canali, ciminiere, ponti mobili e quant'altro connesso con la funzionalità dell'opificio.

che le disposizioni nel frattempo intervenute in materia di sicurezza richiedono particolari installazioni che nella maggior parte dei casi non possono trovare collocazione all'interno degli opifici esistenti, e che vanno necessariamente ubicate all'esterno delle stesse, nell'ambito dei distacchi.

Ritenuto che, per comprovate necessità, a richiesta dell'interessato, potrà essere consentito di occupare, per gli opifici esistenti, i distacchi con la realizzazione di volumi tecnici destinati al ricovero di impianti speciali finalizzati all'osservanza delle norme di sicurezza;

Dato atto

che tali locali costituiranno pertinenza inscindibile dell'opificio e non potranno giammai costituire unità immobiliari a se stanti, né essere alienati separatamente dall'opificio;

che dovranno avere superficie non superiore ad un quinto di quella del distacco, altezza all'imposta inferiore a mt.2,70 e altezza media non superiore a mt.3,00, struttura portante di acciaio ancorata al suolo mediante bullonatura, pareti e copertura di pannelli d'acciaio;

che non dovranno condizionare in alcun modo l'attività edificatoria dei lotti confinanti, che potrà avvenire nel rispetto delle N.T.A. del P.I.P. vigente, indipendentemente dalla eventuale presenza dei locali di che trattasi;

Considerata la necessità che il rilascio di ogni singola autorizzazione dovrà essere subordinata alla stipula di idonea convenzione che fissi, inequivocabilmente, i rapporti di pertinenzialità dei manufatti di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. n.1918 del 16.11.1977 e della loro destinazione esclusiva di ricovero di impianti speciali e quant'altro necessario sia alla compiuta utilizzazione

dell'opificio industriale che all'adeguamento funzionale dello stesso in relazione alla irrinunciabile osservanza della normativa di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro; Considerato, altresì, di approvare l'allegato schema della convenzione che e' da ritenersi parte integrante e sostanziale di ogni futuro rilascio di autorizzazione ad occupare la predetta fascia;

Visto il parere espresso dal Capo Sezione Urbanistica;
 Visto il seguente parere di regolarita' tecnica espresso dal Capo II Dipartimento: "Si esprime parere favorevole per la sola regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. 53 legge n. 142/90."
 Dato atto che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura contabile ed economico-finanziario;
 Con voti unanimi;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare l'utilizzazione delle aree di distacco con manufatti assimilabili a quelli di cui alla Circolare Ministero LL.PP. del 16.11.1977 n. 1918 destinata al ricovero di impianti speciali finalizzati all'osservanza delle norme di sicurezza e igiene del lavoro;
- 2) di approvare che tali locali costituiranno pertinenza inscindibile dell'opificio e non potranno giammai costituire unita' immobiliari a se stanti, ne' essere alienati separatamente dall'opificio, che dovranno avere superficie non superiore ad un quinto di quella del distacco, altezza all'imposta inferiore a mt.2,70 e altezza media non superiore a mt.3,00, struttura portante di acciaio ancorata al suolo mediante bullonatura, pareti e copertura di pannelli d'acciaio e che non dovranno condizionare in alcun modo l'edificabilita' dei lotti confinanti, che potra' avvenire nel rispetto delle N.T.A. del P.I.P. vigente, indipendentemente dalla eventuale presenza dei locali di che trattasi;
- 3) di approvare che la rimozione del manufatto e' vincolante per il subentro di attivita' produttive diverse da quelle per le quali era stata richiesta l'istallazione;
- 4) di approvare che la realizzazione dei manufatti sara' subordinata al versamento degli oneri concessori di cui alla legge 28.1.1977 n.10;
- 5) Di approvare l'allegato schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale di ogni futuro rilascio di autorizzazione ad occupare la predetta fascia.
- 6) di autorizzare il Dirigente II Settore alla stipula della convenzione con le ditte richiedenti;
- 7) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile come da unanime e separata votazione.***

(SEGUE)

Città di San Severo
CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI SAN SEVERO E LA DITTA PER
L'UTILIZZAZIONE DELLE AREE DI DISTACCO CON MANUFATTI
ASSIMILABILI A QUELLI DI CUI ALLA CIRCOLARE MINISTERO LL.PP:
DEL 16.11.1977 n. 1918.

L'anno addi del mese di in San Severo
e nell'Ufficio Comunale

Innanzi a me dr. Giorgio Balice, Segretario Generale del Comune
autorizzato a ricevere gli atti di esclusivo interesse del
Comune, sono comparsi personalmente:

- 1) arch. Dirigente II Settore nato a il , che dichiara
di agire in nome e per conto e nell'interesse del Comune che
rappresenta - P.IVA 00336360714.
- 2) il sig. nato a il in qualità di
le costituite parti, da me conosciute, rinunziano alla presenza
e assistenza di testimoni

Premesso

che la ditta precitata ha necessita' di costruire una
struttura di cui alla Circolare Ministero LL.PP. del 16.11.1977
n. 1918 per il

che nel progetto esibito al vaglio del Dirigente del II
Settore e' prevista una struttura

che l'intera struttura avra' carattere di provvisorieta' e
precarieta', stante l'impegno della ditta di rimuovere a
proprie spese i manufatti a richiesta dell'Amministrazione e
comunque alla scadenza del termine di concessione;

che la Giunta Municipale con Delibera del n. ha approvato
la utilizzazione delle aree di distacco con manufatti
assimilabili a quelli di cui alla Circolare Ministero LL.PP.
del 16.11.1977 n. 1918 ed ha autorizzato il Dirigente II
Settore a stipulare la presente convenzione;

Tutto ciò premesso, tra i comparenti si stabilisce e
si conviene quanto segue:

- 1) il Dirigente II Settore, nella premessa qualità e in virtù
della delibera precitata, si impegna a rilasciare in favore
della ditta successivamente alla firma della presente
convenzione l'autorizzazione edilizia per la realizzazione di
volumi tecnici,

di cui alla precitata circolare ministeriale, che dovranno:
1) essere destinate al ricovero di impianti speciali
finalizzati all'osservanza delle norme di sicurezza e igiene
del lavoro;

- 2) costituire pertinenza inscindibile dell'opificio e non
potranno giammai costituire unità immobiliari a se stanti, ne'
essere alienati separatamente dall'opificio, che dovranno avere
superficie non superiore ad un quinto di quella del distacco,
altezza all'imposta inferiore a mt.2,70 e altezza media non
superiore a mt.3,00, struttura portante di acciaio ancorata al
suolo mediante bullonatura, pareti e copertura di pannelli
d'acciaio e che non dovranno condizionare in alcun modo
l'edificabilità dei lotti confinanti, che potrà avvenire nel
rispetto delle N.T.A. del P.I.P. vigente, indipendentemente
dalla eventuale presenza dei locali di che trattasi;

- 3) essere rimossi con l'eventuale subentro di attività
produttive diverse da quelle per le quali era stata richiesta
l'installazione;

- 4) per la realizzazione dei manufatti "de quo" sarà
necessario il versamento degli oneri di cui alla legge
28.1.1977 n.10;

La concessione avra' carattere provvisorio, con impegno del
concessionario a rimuovere i manufatti a richiesta
dell'Amministrazione Comunale;

Le spese dell'atto faranno carico alla ditta concessionaria.


(SEGUE)

Richiesto io Segretario ho ricevuto l'atto presente, redatto su foglio di carta resa bollata, che letto e pubblicato nei modi di legge, viene sottoscritto dai contraenti insieme con me Ufficiale Rogante.

IL DIRIGENTE II SETTORE

IL CONCESSIONARIO

IL SEGRETARIO GENERALE



Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO - PRESIDENTE: f.to GIULIANO GIULIANI

IL SEGRETARIO GENERALE : f.to GIORGIO BALICE

Visto, per l'assunzione dell'impegno, ai sensi dell'art. 55 della legge nr. 142 del 080690.

IL RAGIONIERE CAPO f.to LUIGI DOTT. COLOGNO

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme relazione del Messo comunale, attesta che la presente delibera e' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 110699 e vi rimarra' per quindici giorni consecutivi.

San Severo, 110699.

IL SEGRETARIO GENERALE : f.to GIORGIO BALICE

La presente delibera
e' esecutiva a de-
correre dal 110699,
perche' dichiarata
immediatam. eseguib.

Legge nr. 142/1990
art. 47 -comma 3-.

Li', 110699.

SEGRETARIO GENERALE
f.to: GIORGIO BALICE

Copia conforme all'originale.

San Severo, 110699.



Il Segretario generale

Giulio